



# Città di Giugliano in Campania

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 61 del 12/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON I SIGG. GRANATA GIULIANO E POLLASTRO LUISA RELATIVO AL GIUDIZIO RG 436/2021 + ORDINANZA DI RINVIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (R.6 436/2022- TRIBUNALE NAPOLI NORD – ACCORDO TRANSATTIVO PER DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ADOZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 16:15 nella casa comunale, con l'osservanza delle misure di distanziamento interpersonale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta da:

			Presente	Assente
1.	PIROZZI NICOLA	SINDACO	Si	
2.	SAVARESE ANNA	VICE SINDACO	Si	
3.	COZZOLINO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si	
4.	DI GIROLAMO PIETRO	ASSESSORE	Si	
5.	COPPOLA GAETANO	ASSESSORE	Si	
6.	DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	Si	
7.	LIMATOLA ANTONIETTA	ASSESSORE	Si	
8.	MALLARDO FRANCESCO	ASSESSORE		Si
9.	SMARRAZZO RACHELE	ASSESSORE		Si
10.	TAGLIALATELA SCAFATI MARIA	ASSESSORE	Si	
Totale Presenti: 8		Totale Assenti: 2		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Di Palma.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti ad esaminare la seguente proposta di deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti

- l'allegata proposta di deliberazione n. 5 del 12/05/2022 del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale ad oggetto: "Approvazione Atto di transazione con i Sigg. G.G. e P.L. relativo al giudizio RG 436/2021 + Ordinanza di rinvio del Tribunale di Napoli Nord. Opposizione Decreto Ingiuntivo (r.6 436/2022 - Tribunale Napoli Nord) – Accordo transattivo per definizione del procedimento in corso - Adozione" a firma del Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

**Attesa** la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000.

**Con** votazione unanime espressa nelle forme di legge

### DELIBERA

- di dichiarare la allegata proposta, la inerente relazione istruttoria e i relativi allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la allegata proposta deliberativa in oggetto;
- di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la causa avente ad oggetto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 4295/20 recante RG. 436/21, pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord;
- di approvare l'atto di transazione con i sigg.ri G.G. e P.L., relativa al Giudizio RG 436/2021 + Ordinanza di Rinvio del Tribunale di Napoli Nord, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

### LA GIUNTA COMUNALE

**Con** votazione unanime espressa nelle forme di legge

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000.



## **Città di Giugliano in Campania**

### **CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

n. 5 del 12/05/2022

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON I SIGG. GRANATA GIULIANO E POLLASTRO LUISA RELATIVO AL GIUDIZIO RG 436/2021 + ORDINANZA DI RINVIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (R.6 436/2022- TRIBUNALE NAPOLI NORD – ACCORDO TRANSATTIVO PER DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ADOZIONE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

#### **PREMESSO:**

- che in data 08.12.2020 l'adito Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Cristina Capone, emetteva il decreto ingiuntivo n. 4295/20 ingiungendo al Comune di Giugliano in Campania il pagamento in favore dei sigg.ri Granata Giuliano e Pollastro Luisa della somma di € 35.667,36 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi moratori come richiesti, nonché le spese della procedura liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con specifica distrazione in favore dell'Avv. Angelo Capaccio, per un totale di € 1.840,80;
- che in data 09.12.2020, i sigg.ri Granata Giuliano e Pollastro Luisa provvedevano a notificare il ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo n. 4295/20 al Comune;
- Che il Decreto Ingiuntivo n. 4295/2020 veniva emesso dall' On.le Giudice adito, per la dedotta morosità del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., del pagamento dei canoni di locazione da marzo ad ottobre 2020, per un totale di €35.667,36 (€4.458,42x8);
- che il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., e tramite l'Avv. Giammarina Celentano, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4295/2020, presso il Tribunale di Napoli Nord ed alla causa veniva assegnato RG. 436/21, con contestuale domanda riconvenzionale, eccependo che il Sig. Granata Giuliano fosse a sua volta debitore nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., per emerse irregolarità tributarie per un totale di € 4.879,00, somma che, a dire del Comune, impediva la tempestiva corresponsione dei canoni locatizi, prima di un accertamento sulla suddetta irregolarità tributaria;- che nelle more del giudizio di opposizione, il Comune di Giugliano accertava che la vantata debenza tributaria, che aveva fino a quel momento impedito il pagamento dei canoni, in realtà non era dovuta dal sig. Granata Giuliano, con contestuale annullamento in autotutela della detta pretesa;
- che, pertanto, in data 15/02/2021, il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., provvedeva al pagamento dei soli canoni scaduti da marzo a ottobre 2020, versando in favore del Sig. Granata Giuliano la sola somma di € 35.667,36 a titoli di canoni di locazione, non provvedendo invece a pagare né gli interessi moratori maturati né le competenze e spese professionali liquidate con il detto d.i. 4295/20;
- che in relazione al detto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG. 436/21, il Giudice dott.ssa Capone ha fissato la prossima udienza del 27.05.2022 per la discussione e la emissione della sentenza;

- che le parti, al fine di evitare la prosecuzione del suindicato giudizio ed a tacitazione di ogni pretesa, concordemente convengono di addivenire ad una definizione bonaria della vertenza mediante apposita transazione ex art. 1965 c.c. alle condizioni in seguito indicate;

Letta la nota pec del legale di fiducia di quest'Ente avv. Giammarina Celentano, pervenuta in data 02.02.2022 e acquisita al prot. n. 12708 del 03.02.2022 con la quale veniva rappresentata la disponibilità della controparte di addivenire ad una composizione bonaria della lite a seguito dell'incontro tra le parti avutosi presso la casa comunale in data 21.01.2022 con la contestuale trasmissione della bozza dell'atto di transazione;

Letta la nota pec del legale di fiducia di quest'Ente avv. Giammarina Celentano, pervenuta in data 29.03.2022 e acquisita al prot. n. 35940 del 30.03.2022 con la quale veniva evidenziata la convenienza per l'ente opponete a transigere nei termini stabiliti, come da pec inoltrata dall'Avv. Capaccio, del 17.03.2022, acquisita al prot. 30898 del 18.03.2022, relativamente alla somma di € 1.937,52 più accessori come da bozza di accordo acquisito al prot. 12708 del 03.02.2022, per un totale pari alla somma di € 3.778,32 lordi e comprensivi degli oneri fiscali. Specificamente l'importo di € 3.778,32 è costituito dalla somma di € 1.840,80, già liquidata giudizialmente a titolo di spese e competenze legali come da decreto ingiuntivo n. 4295/20 emesso nell'ambito del giudizio RG. 9645/20, e da € 1.937,52 per le spese legali relative al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4295/20 recante RG. 436/21 che l'avv. Capaccio ha accettato nell'ambito della presente transazione a fronte di una parcella di € 5.366,45 calcolata con i valori medi o di € 3.095,25 se calcolata con i valori minimi (D.M. 55/14);

Con la presente transazione:

- i sigg.ri Granata Giuliano e Pollastro Luisa dichiarano di rinunciare agli interessi moratori maturati sulle somme ingiunte con il D.I. 4295/21 dal 02.10.20 (data della messa in mora) al 15.02.21 (data del pagamento parziale effettuato dal Comune di Giugliano), nonché agli ulteriori interessi moratori maturati dal 15.02.2021 ad oggi per un totale di € 1.063,19 e relativi ai canoni di locazione da marzo ad ottobre 2020;

- il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4295/2020 e nel conseguente giudizio di opposizione recante R.G. n. 436/2021

- il Comune di Giugliano in Campania (NA) si impegna ed obbliga a versare, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 30.06.2022, in favore dei sigg.ri Granata Giuliano e Pollastro Luisa la somma di €1.840,80 a titolo di spese e competenze legali così come già giudizialmente liquidate con il D.I. n. 4295/20 emesso nel giudizio monitorio R.G. 9645/20, nonché l'ulteriore somma di €1.937,52 per il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4295/20 recante RG. 436/21, determinata in via transattiva anche ex D.M. 55/14 e tenendo presente la sola "fase di studio", con distrazione specifica e pagamento diretto in favore del procuratore antistatario Avv. Angelo Capaccio C.F. CPCNG186R10B963E dunque, in definitiva, la somma dovuta dal Comune di Giugliano in Campania (Na) a titolo di spese e competenze professionali è di € 3.778,32 lordi e comprensivi degli oneri fiscali;

**CONSTATATO** inoltre che:

I - la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

**OSSERVATO**, anche, che sul punto concordano tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama da ultimo la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: *"L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un*

*accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi"* (Cfr. Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);

**RITENUTO** quindi, per usare la terminologia della Corte dei Conti sezione regionale Piemonte nella delibera n. 20 del 18.02.2015, che gli accordi transattivi *'presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni' derivanti dagli accordi stessi"* (Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011)

**CONSIDERATO** che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.7.2000, V Sez.) riconosce che *"I debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in giudicato, al cui adempimento l'Amministrazione è vincolata e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno molto semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell'ambito del sistema contabile dell'Ente, individuando le risorse per farvi fronte ed evidenziando eventuali responsabilità"*;

**PRESO ATTO** che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**VALUTATA** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione;

**DATO ATTO** che il Legale dell'Ente, Avv. Giammarina Celentano, a seguito dell'incontro tra le parti, assistiti dai rispettivi legali, avutosi presso la casa comunale, ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 12708 del 03.02.2022, la bozza dell'atto transazione de quo ;

**DATO ATTO** che la spesa di cui trattasi troverà imputazione su apposito capitolo di bilancio e che con successiva deliberazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno e liquidazione di spesa ;

**VISTA** la relazione dell'avv. Avv. Giammarina Celentano pervenuta in data 29.03.2022 ed acquisita al prot. 35940 del 30.03.2022 con relativo parere favorevole alla transazione evidenziando la convenienza per l'Ente opponente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

11. di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la causa avente ad oggetto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 4295/20 recante RG. 436/21, pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord;
12. di approvare l'atto di transazione con i sigg.ri Granata Giuliano e Pollastro Luisa, relativa al Giudizio RG 436/2021 + Ordinanza di Rinvio del Tribunale di Napoli Nord, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
13. di dare atto che la spesa sarà imputata alla missione 01 programma 11 titolo 1 capitolo 11007981;

14. di autorizzare il Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale, Ing. Domenico D'Alterio a sottoscrivere l'atto di transazione per l'importo complessivo di € 3.778,32.

**L'Assessore**  
**Ing. Domenico D'Alterio**



**Città di Giugliano in Campania**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

SERVIZIO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 5 del 12/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON I SIGG. GRANATA GIULIANO E POLLASTRO LUISA RELATIVO AL GIUDIZIO RG 436/2021 + ORDINANZA DI RINVIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (R.6 436/2022- TRIBUNALE NAPOLI NORD – ACCORDO TRANSATTIVO PER DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ADOZIONE

**Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:**

Il Dirigente del SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 12/05/2022

Il Dirigente  
f.to Ing. Domenico D'Alterio



**Città di Giugliano in Campania**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 5 del 12/05/2022

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON I SIGG. GRANATA GIULIANO E POLLASTRO LUISA RELATIVO AL GIUDIZIO RG 436/2021 + ORDINANZA DI RINVIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (R.6 436/2022- TRIBUNALE NAPOLI NORD – ACCORDO TRANSATTIVO PER DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CORSO - ADOZIONE

**Parere di regolarità contabile:**

Favorevole

li, 12/05/2022

Il Dirigente  
f.to Dott. Andrea Euterpio



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO  
f.to Dott. Nicola Pirozzi

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Teresa Di Palma

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1258 dal 12/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 12/05/2022

Il Funzionario  
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

---

#### ATTESTAZIONE DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE

L'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online, è stata comunicata con nota prot. n. 53524 del 12/05/2022 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 12/05/2022

Il Funzionario  
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 12/05/2022

Il Funzionario  
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Giugliano in Campania, 12/05/2022

Il Funzionario  
f.to Dott.ssa Emanula Viola